

Pubblicato il 28/04/2021

N. 04935/2021 REG.PROV.COLL.

N. 09340/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9340 del 2015, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Aldo Pinto in Roma, via G. Ferrari, 11;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del Ministero dell'Interno prot. n. -OMISSIS-del 30.03.2015, recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della L. n. 91/92.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2021 il dott. Francesco Arzillo;

Considerato in fatto e in diritto:

1. Il ricorrente impugna il decreto del Ministro dell'Interno prot. n. -OMISSIS-del 30.03.2015, recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana richiesta in data 29 dicembre 2010 ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91, proponendo due motivi di ricorso così rubricati:

1) violazione di legge (art. 3 legge 07.08.1990 n.241) ed eccesso di potere per motivazione insufficiente e carenza di istruttoria, per falsità ed erroneità dei presupposti di fatto, illogicità manifesta; erronea e/o falsa applicazione di legge (art. 9, comma 1 lett. f legge 05.02.1992 n.91; art. 6 e 8 legge 91/1992);

2) violazione dell'art 97 della costituzione; violazione di legge (art. 10 bis legge 07.08.1990 n.241); violazione di legge (art. 3 comma 2 d.p.r. 31.08.1999 n.394); eccesso di potere per violazione del giusto procedimento amministrativo; illogicità della motivazione.

2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, resistendo al ricorso.

3. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2021 e quindi trattenuto in decisione.

4. L'impugnato decreto di diniego della concessione della cittadinanza è motivato come segue: "VISTO il casellario giudiziale n. -OMISSIS- rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze il 17.02.2011, dal quale risulta a carico del richiedente una sentenza (ex artt. 444 e 445 del c.p.p.) del Gip del Tribunale di Firenze in data 15.12.2005, irrevocabile il 03.02.2006, per il reato di cui all'art. 589 comma I del c.p.;

TENUTO conto che lo stesso, all'atto della presentazione della domanda, ha autocertificato di non aver mai subito condanne;

VISTA la nota ministeriale in data 27.10.2014, ricevuta il 12.11.2014, con la quale è stato comunicato allo straniero il preavviso del diniego, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/90 e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le osservazioni formulate dall'interessato per il tramite del proprio legale rappresentante con nota del 19.11.2014, nelle quali eccepisce che la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, resa ai sensi degli artt. 444 e 445 del c.p.p., non può essere considerata sentenza di condanna e che, dopo la vicenda giudiziaria, ha mantenuto una buona condotta e un buon inserimento sociale;

CONSIDERATE non divisibili le osservazioni dello straniero in quanto per costante giurisprudenza e per quanto previsto dall'art. 445 comma I bis, seconda parte del c.p.p., la sentenza di patteggiamento, per la natura della cognizione del Giudice in materia, il valore dell'accordo negoziale e la formazione della prova, è equiparata, quoad effectum, a una pronuncia di condanna;

CONSIDERATO che anche una sola condanna può indurre a ritenere che lo straniero non è integrato nel tessuto sociale, in quanto con il comportamento ha palesemente violato norme a fondamento del nostro sistema giuridico, ponendosi in contrasto con la civile convivenza;

CONSIDERATO che la concessione della cittadinanza italiana, richiesta ai sensi dell'art.9 della citata legge 91/92, comporta l'esercizio di un potere altamente discrezionale da parte dell'Amministrazione che è tenuta ad accertare la coincidenza tra l'interesse pubblico da tutelare e quello vantato dal richiedente, mediante una valutazione complessiva dell'impatto che avrebbe sull'ordinamento l'attribuzione dello status civitatis e evitando che dalla concessione possa derivare danno o nocimento all'ordinamento nazionale;

RITENUTO che non si ravvisa la coincidenza tra interesse pubblico e interesse del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana”.

5. Con le censure contenute nei due motivi di ricorso, da considerarsi congiuntamente, il ricorrente sostiene quanto segue (in sintesi):

a) nella fattispecie l'Amministrazione dell'Interno non ha dato idonea prova, nella motivazione del provvedimento impugnato, dell'esistenza di un interesse pubblico contrario alla concessione della cittadinanza allo straniero residente in Italia da oltre venti anni;

b) la mera indicazione del reato e della condanna penale menzionata nel provvedimento impugnato non costituisce di per sé motivo legittimo per negare la concessione della cittadinanza italiana, in quanto l'amministrazione, violando anche l'art. 10 – bis della L. n. 241/1990, ha immotivatamente disatteso i seguenti profili:

- il reato di cui all'art. 589 c.p. accertato con sentenza del Tribunale di Firenze del 15.12.2005, irrevocabile il 3.2.2006, è reato colposo e come tale non costituisce motivo ostativo ex art. 6, lettera a) e b) della Legge 91/92, alla stregua della giurisprudenza;

- la sentenza di patteggiamento ex art. 444 e 445 c.p.p., che reca peraltro l'applicazione dei doppi benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale, pur essendo stata equiparata dalla normativa sopravvenuta alla L. n. 91/1992 ad una sentenza di condanna, non integra il menzionato requisito ostativo, atteso che la condanna cui fa riferimento la norma deve tradursi nell'accertamento di una responsabilità penale e in un giudizio di colpevolezza: aspetti che non sono presenti in una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;

- il reato in questione rientra fra quelli suscettibili di essere dichiarati estinti per decorso del termine previsto dall'art. 445, comma 2 c.p.p. senza commissione di altri reati; e in ogni caso l'estinzione degli effetti penali del reato, commesso il 9.8.2004, conseguirebbe alla riabilitazione, chiesta ex art. 179 c.p. al Tribunale di Sorveglianza di Firenze con istanza presentata il 16.5.2014, con conseguente cessazione degli effetti preclusivi della condanna ex art.6 comma 3 L. 91/1992;

- il giudizio sull'integrazione sociale e civile dello straniero residente sul T.N. deve ordinariamente riguardare fatti e comportamenti tenuti dallo stesso in epoca non lontana dalla presentazione della domanda, mentre il reato in questione è stato accertato il 09.08.2004, oltre sei anni prima della domanda di concessione della cittadinanza italiana e commesso undici anni prima dell'adozione del diniego impugnato; e d'altra parte a carico del ricorrente non risulta alcuna condanna penale nel periodo successivo alla presentazione della domanda di concessione della cittadinanza, né risultano condanne o procedimenti penali a suo carico per fatti di reato successivi alla data di presentazione della domanda, mentre nessun riferimento è contenuto nel diniego impugnato alla più recente condotta civile e sociale del richiedente, oltre che al nucleo familiare e ai requisiti reddituali relativi sia al sessennio precedente la domanda sia all'intero periodo (29.12.2010-30.03.2015) successivo alla domanda di naturalizzazione;

- irrilevante è la circostanza che il ricorrente, al momento di presentazione della domanda, abbia autocertificato di non avere subito condanne penali, atteso che la responsabilità penale per tale omissione avrebbe dovuto essere accertata con un provvedimento giudiziale tanto sotto il profilo oggettivo quanto sotto il profilo soggettivo, posto che il ricorrente - per le sue scarse conoscenze giuridiche - è stato verosimilmente tratto in inganno dalla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale richiesto ad istanza di privati ex art.175 c.p..

6. Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.

L'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue "una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale" (v. Consiglio di Stato, sez. IV, 16 settembre 1999, n. 1474 e, tra le tante, da ultimo, CdS sez. III 23/07/2018 n. 4447/2018).

Il conferimento dello *status civitatis*, cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater, n. 3547 del 18 aprile 2012).

L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo *status* di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (cfr. Tar Lazio, sez. II quater, n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che la concessione della cittadinanza - lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi - rappresenta il prodotto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri (cfr., *ex multis*, Cons. St. n.798 del 1999).

Tale valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei ristretti ambiti del controllo estrinseco e formale; il sindacato del giudice non può dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una motivazione che appaia logica, coerente e ragionevole (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; Tar Lazio II quater n. 5665 del 19 giugno 2012).

7. Tutto ciò premesso in via generale, occorre aggiungere quanto segue, avuto riguardo alla giurisprudenza della Sezione:

a) quanto alla dedotta tassatività dei reati ostativi ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. a) e b) della L. n. 91/92, è sufficiente rilevare che le previsioni ivi contenute riguardano le diverse ipotesi di acquisto di cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della medesima legge;

b) in questo contesto, con riferimento alla questione della rilevanza del patteggiamento, va rilevato che quando una norma assume l'esistenza di una condanna penale come presupposto (più o meno vincolante) per l'adozione di un provvedimento amministrativo, ovvero quale preclusione all'esercizio di determinate facoltà o diritti, a questi fini vale come sentenza di condanna anche quella emessa a seguito di patteggiamento ex art. 444 c. p. p (cfr. Cons. di Stato, 7 ottobre 2013, n. 4921; 27 marzo 2012, n. 1781; TAR Lazio, 10 gennaio 2017, n. 324);

c) nella specie il provvedimento giudiziale di riabilitazione è stato adottato in data 14 gennaio 2016, successivamente alla data di adozione del provvedimento impugnato;

d) comunque, in linea di principio, è da ritenersi legittima la considerazione del fatto storico che lo *status civitatis* comporta in ordine alla connessa valutazione di opportunità della relativa concessione: le valutazioni finalizzate all'accertamento di una responsabilità penale si pongono, invero, su di un piano del tutto diverso ed autonomo rispetto alla valutazione del medesimo fatto ai fini dell'adozione di un provvedimento amministrativo; da ciò deriva la possibilità che i fatti oggetto della vicenda penale possono valutarsi negativamente, sul piano amministrativo, anche a prescindere dagli esiti processuali (cfr. Tar Lazio, sez. seconda quater, n. 7723 del 2012);

e) l'Amministrazione ha quindi effettuato una valutazione globale della condotta dell'istante, dando particolare rilievo alla natura del reato (omicidio colposo) e al fatto che esso non sia stato neppure dichiarato nella domanda di cittadinanza: si tratta di una condotta che - nel complesso - non illogicamente è stata ritenuta prevalente sugli ulteriori elementi di valutazione rilevanti nella specie, in quanto indicativa (anche se risalente nel tempo) di una non piena affidabilità dell'istante ai fini di una compiuta integrazione nella comunità nazionale;

f) in particolare, l'omessa dichiarazione costituisce comunque, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, il segnale di una carenza (forse anche di natura culturale) del sentimento di leale collaborazione che deve conformare i rapporti con l'amministrazione e che impone all'interessato di fornire tutte le informazioni utili per poter far assumere la decisione più ponderata possibile, soprattutto in una fattispecie come quella in esame che è caratterizzata - come detto - dall'esercizio di un'ampia discrezionalità; e a tal

fine è evidente che non rileva tanto la menzione nel certificato penale quanto il fatto storico che si presume ben conosciuto dal diretto interessato;

g) la questione relativa all'applicazione dell'art. 10 – bis della L. n. 241/1990 è complessivamente irrilevante nella specie, alla luce dei chiarimenti forniti in giudizio dall'Amministrazione, avuto riguardo anche al disposto dell'art. 21 - *octies*, comma 2, della medesima legge.

8. Il ricorso va conseguentemente respinto.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, nei confronti del Ministero dell'Interno, delle spese e delle competenze di giudizio nella misura pari a € 1.500,00 (millecinquecento).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2021 tenutasi mediante collegamento simultaneo da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, con l'intervento dei magistrati:

Francesco Arzillo, Presidente, Estensore

Vincenzo Blanda, Consigliere

Anna Maria Verlengia, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Francesco Arzillo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.